



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

ANNO 2025

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999, DGR n. 36/36 9 luglio 2025 e D.M. n. 290 del 19.7.2021)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 28.07.2025 sino alle ore 12:00 del 10/10/2025, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2025, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione ed i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc - 07052 San Teodoro (SS) - tel. 0784/8600, fax 0784/865192

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.688,40 (€ 603,40 * 13 * 2) per l'anno 2025 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi, per ciascun richiedente, varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B di cui al presente articolo 2.

ART. 4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste. I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, dovranno presentare, **entro e non oltre il 16 gennaio 2026**, pena la decadenza del beneficio, le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2025, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto, i contributi non potranno essere erogati



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

ART. 5 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

A tal proposito, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale dovranno essere indicati gli importi e le mensilità percepite.

ART. 6 – CASI PARTICOLARI – CONTRIBUTI PER SOGGETTI TITOLARI DI UN CONTRATTO IN PIU' COMUNI NEL CORSO DELL'ANNO

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Ciascun Comune trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri Comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato all'art. 3, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio Comune.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo in Comune 1= € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2= € 2.600,00;

Totale canone annuo= 1.000,00+2.600,00=3.600,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

Contributo Comune 1= 2.200*1000/3600= 611,11;

Contributo Comune 2= 2.200*2600/3600= 1.588,89.

ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO.

L'istanza di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere redatta sulla base del modello allegato al presente atto sotto la lettera A e potrà essere presentata **a partire da lunedì 28/07/2025 e fino alle ore 12:00 del 10/10/2025** secondo le seguenti modalità:

- 1) tramite mail all'indirizzo protocollo@pec.comunesanteodoro.it (utilizzando in questo caso esclusivamente un indirizzo e-mail di posta certificata) unitamente alla scansione **in formato PDF** della documentazione richiesta nel bando. L'email dovrà indicare come oggetto: "Fondo Sostegno Affitti anno 2025, di cui alla L.431/1998, art.11";

Si precisa che l'utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non consente l'effettiva ricezione della domanda; è pertanto onere del cittadino accertarsi del ricevimento come riscontro del numero di protocollo, a dimostrazione dell'effettivo invio della domanda.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettiva protocollazione.



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

- 2) consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, in busta chiusa recante la dicitura “*Fondo Sostegno Affitti anno 2025, di cui alla L.431/1998, art.11*”, indirizzata al “Comune di San Teodoro – Ufficio Servizi Sociali, via Grazia Deledda – 07052 – San Teodoro (SS)”.

NON SONO AMMISSIBILI DOMANDE PERVENUTE IN DATA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E OLTRE I TERMINI FISSATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE STESSE.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- 1) (Allegato A) domanda di ammissione al contributo;
- 2) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobile di proprietà privata sita nel Comune di San Teodoro e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 3) Copia dell'adesione al Decreto Legislativo 23/2001 art. 3 “cedolare secca” o tassa di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 4) Copia documento d'identità in corso di validità;
- 5) Stato di famiglia o autocertificazione della situazione di famiglia del richiedente, di data non anteriore alla pubblicazione del presente Bando;
- 6) Per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno.
- 7) ISEE 2025 del nucleo familiare;

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio dovranno preentare, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, e comunque **entro e non oltre il 16 gennaio 2026**, pena la decadenza del beneficio, le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2025, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e l'entità del contributo reddito/pensione di cittadinanza eventualmente percepito, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Tutte le informazioni, la modulistica e la normativa relativa al procedimento possono essere visionate nella sezione dedicata dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna, all'indirizzo:



COMUNE DI SAN TEODORO

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192

“<https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/437>” il quale rappresenta il canale ufficiale di comunicazione delle informazioni relative al presente bando.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, è la dott.ssa M. Margherita Lecca - Responsabile del Servizio Socio-Culturale;

ART. 11 - PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Assistente Sociale Marina Mura – tel. 0784 860051 – e-mail: m.mura@comunesanteodoro.it

Assistente Sociale CDG Ilaria Mele – tel. 3427957434 – e-mail: cdg.santeodoro@oltransservice.it

San Teodoro, 23.07.2025